



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  
SERVIZIO TERRITORIALE TA/BR  
Sede di Brindisi**

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata  
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
AOO_180/21/05/21/0028673
PARTENZA

**Provincia di Brindisi**

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Piazza S. Teresa, 2

72100 BRINDISI

Pec: [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Oggetto: Ital green Energy Latiano – Mesagne Srl –PAUR** per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione combinata di asparagi biologici e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, della potenza nominale di 110,52 MWp, nei comuni di Latiano e Mesagne. **Parere.**

In relazione all'oggetto si informa che, limitatamente al territorio della provincia di Brindisi, questo Servizio è competente in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico, richiesta di parere di idoneità tecnica e produttiva ai sensi del DPR n. 380/2001 e L.R. n. 66/1979. Pertanto, qualora nel corso di realizzazione delle opere progettuali si rendessero necessari interventi che possano comportare taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale ovvero svellimento di alberi di ulivo, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:

- Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo";
- Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9;
- Regolamento regionale 13/10/2017 n. 19 "Modifiche al Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 – tagli boschivi".

Si precisa, a tal riguardo, che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativo di cui alla Legge n. 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di ulivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di 5 ogni biennio, prevede tra le deroghe al divieto quella per la realizzazione di opere pubbliche, già autorizzate. Il nostro intervento, pertanto, si colloca a "valle" cioè quando un progetto e/o un decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono stati già approvati.

Si evidenzia e segnala che è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  
SERVIZIO TERRITORIALE TA/BR  
Sede di Brindisi**

14/2007, il decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia – Bari, esclusivamente per motivi di pubblica utilità. Fermo restando il divieto di destinare e trasportare le piante per scopi vivaistici e/o ornamentali, le autorizzazioni rilasciate hanno validità improrogabile di due anni e l'operazione di reimpianto di ulivi monumentali è a totale carico del realizzatore dell'opera.

Si informa che ai sensi del comma 4 del citato art. 11, è fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel caso siano interessati siti di "Rete Natura 2000" (proposti siti di importanza comunicata – pSIC, zone di protezione speciale – ZPS, zone speciali di conservazione – ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 – Legge quadro sulle aree protette – e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 – Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia).

Per qualsiasi intervento di taglio boschivo, piante isolate, filari di piante di interesse forestale, bisognerà presentare a questo Ufficio richiesta di autorizzazione di taglio ai sensi del Regolamento regionale 13/10/2017 n. 19 "Modifiche al Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10 – tagli boschivi".

Si rileva altresì che l'area interessata dall'intervento non è sottoposta a **vincolo idrogeologico** ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale2, disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9, pertanto **non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio.**

Premesso che non è possibile per questo Servizio effettuare un accertamento preliminare che interessa anche altri servizi regionali, si avvisa che qualora le aree interessate dall'intervento siano state beneficiarie da investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi realizzati con contributi pubblici afferenti all'attuazione dei Programmi cofinanziati con le risorse dell'Unione Europea per l'Agricoltura e per la pesca nonché Reg. CE n. 1308/2013 "Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli" c. OCM vino, le stesse sono sottoposte a vincoli di destinazione d'uso e non alienabilità per la durata e modalità previste dalla vigente normativa di riferimento, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della ditta di tutti gli impegni non rispettati.

Si rileva, infine, alla luce del Regolamento regionale n. 24/2010 (pubblicato in BURP n. 195 del 31/12/2010) attuativo del Decreto Ministeriale per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI  
SERVIZIO TERRITORIALE TA/BR  
Sede di Brindisi**

guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", che in merito alla valutazione degli elaborati e della documentazione progettuale l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto) e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti.

Tanto premesso, tenuto conto della documentazione progettuale pubblicata, valutato che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti, si esprime **parere non favorevole.**

Dott. Giovanni D'AGNANO  
P.O. "Avversità atmosferiche e statistica agraria"

Dott. Raffaele GIGANTE  
P.O. "Attuazione Politiche Forestali"

Dott.ssa Eliana GRECO  
P.O. "Misure agro ambientali – Misure a superficie"

Dott. Tommaso MASTRO  
P.O. "Produzioni animali e vegetali"

Dott. Cosimo TAURISANO  
P.O. "Strutture agricole"

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giuseppe MARTI